

AMMIN
ACQUISIZIONE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365
RDO AL MEPA DI CONSIP N. 2655513
CIG: Z9F2E8EED9

Istruttoria del RUP di approfondimento sulla verifica dell'anomalie d'offerta

Il Responsabile del procedimento, in riferimento alla procedura di gara di seguito identificata:

<i>Procedura di gara</i>	RDO AL MEPA DI CONSIP N. 2655513
<i>CIG:</i>	Z9F2E8EED9
<i>Progetto di riferimento</i>	AMMIN
<i>Rif. proc.</i>	Determinazione dell'Amministratore Unico AU – n. 2020- 074 del 30.09.2020
<i>Oggetto:</i>	ACQUISIZIONE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365
<i>Importo massimo</i>	28.324,80 IVA esclusa
<i>Criterio aggiudicazione</i>	Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
<i>Scadenza presentazione offerte</i>	ore 13.00 del 09.10.2020

PRESO ATTO del VERBALE DEL SEGGIO DI GARA, redatto in data 13.10.2020 sul seguito dell'espletamento delle operazioni di gara relativi alla verifica della documentazione e di ammissione dei soggetti proponenti (che anno presentato offerta entro il termine di scadenza delle ore 13.00 del 09.10.2020 disposto dal bando RDO lanciato sul MePA di CONSIP n. 2655513);

OSSERVATO CHE, secondo le risultanze dello spoglio delle offerte tecnico-economiche, risultate in numero superiore a 5, e trattandosi di gara il cui criterio di aggiudicazione è stato definito al prezzo più basso, occorre procedere secondo le modalità e condizioni normative stabilite dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 nel merito della valutazione di offerte anormalmente basse;

CHE per il suddetto art. 97 si necessita operare ai sensi dei commi 1 e 2 alla verifica dell'anomalia delle offerte e al calcolo della soglia di anomalia;

RISCOSTRATO tuttavia che secondo il comma 8 del succitato art. 97 del D.lgs. 50/2016, come anche modificato dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19.04.2019 e confermato in sede di conversione in legge, nonché dal più recente disposto dal comma 3 art. 1 del D.L. 76/2020 in vigore dal 17.07.2020, la stazione appaltante ha l'obbligo di prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del succitato comma 2;

VERIFICATO che invece il bando, e nella fattispecie le "condizioni particolari di fornitura" associate alla RDO in oggetto, non hanno espressamente previsto la suddetta clausola di esclusione automatica delle offerte, così come richiesto dal comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, e che - per l'esito avuto in gara con numero totale di offerte ricevute pari a 20 (e dunque non inferiore a dieci) sarebbe da applicarsi l'esclusione automatica delle offerte sopra soglia di anomalia;

CONSTATA la presenza di un vizio di forma nella documentazione di gara e in particolare nel bando e sue richiamate "condizioni particolari della fornitura" che non hanno espressamente richiamato la clausola di esclusione automatica stabilita al comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e la conseguente illegittimità che si avrebbe nel dare seguito alla fase istruttoria di automatica esclusione di parte delle offerte pervenute in ragione delle risultanze di calcolo della soglia di anomalia.

Ciò osservato e premesso:

PROPONE l'annullamento in autotutela la procedura di cui in oggetto per sopravvenuto accertamento di illegittimità del bando di gara (rappresentato dalle condizioni particolari di fornitura) per riscontrata mancata previsione dell'obbligatoria clausola di esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 nella versione innovata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19.04.2019 e confermato in sede di conversione in legge, nonché dal più recente disposto dal comma 3 art. 1 del D.L. 76/2020 in vigore dal 17.07.2020 per il periodo emergenziale COVID-19 (valida dal 11 settembre 2020 fino al 31.12.2021).

Redatto in data 20.10.2020

Il Responsabile del procedimento
Sandro Costa